

INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

La proposta di legge di iniziativa parlamentare, approvata definitivamente alla Camera dei deputati in quarta lettura, introduce nel nostro codice penale il reato di tortura, così come previsto dall'ordinamento internazionale.

Sono numerosi gli atti internazionali che prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene e trattamenti inumani e degradanti: tra questi, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata nel 1955), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata nel 1977), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498/1988, ed infine lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, il 26 giugno 2017, ha affermato: «Lavorare insieme per combattere ogni forma di tortura rappresenta un obiettivo permanente, così come offrire sostegno alle vittime di pratiche degradanti, avvengano esse nell'ambito di più ampie violazioni dei diritti umani o in Paesi caratterizzati dalla vigenza dello stato di diritto. Sevizie e violenze, infatti, costituiscono una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sempre e ovunque abbiano luogo».

Il dibattito in terza lettura presso il Senato si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Altro profilo molto dibattuto è stato quello relativo alla necessità della reiterazione delle condotte illecite ai fini della configurazione del reato. Il testo approvato, prevede che il delitto di tortura: sia un reato comune (anziché un reato proprio) e come ha sottolineato il relatore Franco Vazio (Pd), «il reato sussiste quando di fronte ad atti di violenze o minacce gravi o crudeltà le condotte siano plurime, oppure nel caso di un solo atto di violenza, minaccia grave o crudeltà, quando esso compori un trattamento inumano e degradante per la dignità umana. Alla luce di ciò, poiché gli accadimenti della scuola Diaz di Genova durante lo svolgimento del G8 del 2001 sono stati definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come "... torture e trattamenti inumani e degradanti..." essi sarebbero certamente coperti dal reato così come ora formulato, anche se consistiti in una sola azione di violenza, minaccia o crudeltà.». Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura.

Si è inoltre evidenziato che, «in merito alla mancata previsione dell'imprescrittibilità del reato di tortura, la proposta di legge scongiura decisamente il rischio che questi reati si

possano prescrivere: è appena il caso di evidenziare che la pena massima è stabilita in 12 anni di reclusione se il fatto è compiuto da un pubblico ufficiale, ulteriormente aumentata di un terzo o della metà se derivano lesioni gravi o gravissime con conseguenti effetti sul termine di prescrizione, che va da un minimo di 15 anni ad un massimo, senza sospensione, di 22 anni e mezzo. Nel caso in cui il colpevole cagiona volontariamente la morte, tra l'altro, il reato, punito con l'ergastolo, è comunque imprescrittibile».

Il relatore ha infine affermato: «Le distorsioni, gli errori, i reati, anche quando commessi dalle forze dell'ordine, vanno puniti con severità, senza fornire opachi strumenti di copertura. Nello stesso tempo possiamo affermare che questo testo risponde con efficacia e coerenza alle aspettative esistenti perché consentirà di colpire gravi comportamenti illeciti senza alcun pregiudizio per le forze dell'ordine che rappresentano una fondamentale risorsa per garantire “giustizia e sicurezza” nel nostro Paese. Ulteriori ritardi o nuovi ripensamenti non sarebbero compresi dal Paese e dalla comunità internazionale».

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) che hanno consentito l'approvazione dell' AC “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano” AC 2168-B (Relatore Franco Vazio - PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati. Sul tema si rimanda infine al dossier del Gruppo PD [80 -- Introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano](#).

IL REATO DI TORTURA

Il provvedimento introduce gli articoli **613-bis e 613-ter nel codice penale**. In particolare, con il primo articolo si stabilisce che «**chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico** a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della **reclusione da quattro a dieci anni** se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

L'espressione “**chiunque**” denota che il legislatore ha optato per una definizione che configura la tortura come **reato comune**. Previsto un **nesso di causalità** tra l'azione posta in essere dall'agente e le acute sofferenze fisiche ovvero il verificabile trauma psichico.

Sono poi previste specifiche **circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla **qualifica di pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio** dell'autore del reato. Per potere applicare l'aggravante – che comporta la **reclusione da 5 a 12 anni** – occorre che l'autore del reato abbia agito con **abuso dei poteri** o in **violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio**. La **sofferenza patita** dalla persona offesa **deve essere ulteriore** rispetto a quella insita nell'esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti;
- l'aggravante ad effetto comune (aumento fino a 1/3 della pena), consistente nell'**avere causato lesioni personali**;

- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della pena), consistente nell'**aver causato lesioni personali gravi**;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento della metà della pena), consistente nell'**avere causato lesioni personali gravissime**;
- l'aggravante ad effetto speciale (anni 30), derivante dall'aver **provocato la morte** della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura;
- l'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo), derivante **dall'aver volontariamente provocato la morte della persona offesa**.

ISTIGAZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE ALLA TORTURA

Con l'articolo 613-ter si stabilisce che se un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, **istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale** o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni**.

La pena si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione.

INFORMAZIONI OTTENUTE CON IL REATO DI TORTURA

Si interviene sull'art. 191 del codice penale stabilendo che le **dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili**, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

LA MODIFICA DEL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

Viene modificato l'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero¹, stabilendo che **non è possibile il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona** verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa **rischi di essere sottoposta a tortura**.

ESCLUSIONE DALL'IMMUNITÀ. ESTRADIZIONE NEI CASI DI TORTURA

Non può essere riconosciuta **alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura** in altro Stato o da un tribunale internazionale.

In tali casi, pur nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura. Se il procedimento è in corso davanti ad un tribunale internazionale, il soggetto sarà estradato verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

¹ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.